

Audizione dell'ANP nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge A.C. 247 Marrocco, A.C. 520 Di Lauro e A.C. 1108 Scarpa recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado

VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati

### **Premessa**

L'introduzione della figura dello psicologo scolastico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è indubbiamente un'iniziativa che incontra l'approvazione della scrivente Associazione. La drammatica esperienza pandemica ha contribuito a enfatizzare la necessità della presenza di tale figura nelle scuole, evidenziandone il ruolo strategico per la garanzia del benessere psico-emotivo dei nostri studenti e del personale che opera quotidianamente a loro contatto. Le esigenze delle nuove generazioni, che soprattutto i cambiamenti sociali e culturali hanno profondamente modificato, impongono al decisore politico di intervenire al fine di supportare al meglio le scuole nel perseguimento delle loro finalità incise nel dettato costituzionale: istruzione, formazione ed educazione del capitale umano del Paese.

### **Analisi delle proposte di legge**

#### **Proposta di legge A.C. 247**

1. La figura introdotta ha il fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico. In pratica l'intera comunità scolastica viene coinvolta nel suo operato, con alcune criticità di seguito riportate.
2. Viene specificato che lo psicologo *“opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico”*: quindi deve essere inquadrato nel comparto istruzione e ricerca e come tale soggiacere ai poteri e alle competenze del dirigente scolastico definite dal D.Lgs. n. 165/2001.
3. Lo psicologo agisce quale *“consulente”*, alla stregua di RSPP e DPO ma interno all'Amministrazione, che si relaziona in modo diretto con il dirigente e, su sua richiesta o del consiglio di classe, formula pareri e suggerimenti scritti. Può, inoltre, effettuare osservazioni in classe. Su quest'ultimo punto, però, va ricordato che, al momento, secondo il Garante della Privacy, la scuola può trattare i dati sulla salute degli alunni che siano indispensabili per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, previa la sola informativa ex articolo 13 Regolamento UE, mentre lo psicologo non può limitarsi a rendere l'informativa citata ma, in quanto esercente una professione sanitaria, deve acquisire anche il previo consenso degli interessati. In caso di osservazione in classe, le indicazioni di alcuni Ordini degli psicologi vanno proprio nella direzione indicata, cioè dell'acquisizione del previo consenso informato da parte dei genitori degli alunni coinvolti. [In tale senso si sono espressi l'Ordine degli psicologi del Veneto](#) e [quello del Friuli-Venezia Giulia](#).

4. L'articolo 2, comma 4, afferma che *“lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in possesso dell'istituzione scolastica presso cui opera”*: in forza di quanto scritto in precedenza, è evidente che tale accesso debba essere opportunamente regolamentato. Peraltro, poiché lo psicologo ha il compito di rapportarsi anche con gli adulti (famiglie e personale), occorre chiarire fino a quale punto possa accedere a informazioni – e di quale natura - sul loro conto. Si ricorda che il M.I., con la Nota n. 1746 del 26 ottobre 2020, aveva trasmesso il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, al fine di permettere a ciascuna istituzione scolastica di attivare i servizi di supporto psicologico a studenti e docenti, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
- La selezione degli psicologi doveva avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati all'articolo 2.2 del Protocollo:
- a) *tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;*
  - b) *impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle Istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;*
  - c) *ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall'Istituzione scolastica.*

Occorre dunque specificare che allo psicologo siano espressamente impediti rapporti professionali di qualsiasi natura *extra moenia*.

5. L'articolo 3, comma 1, alle lettere f) e g) fa riferimento, tra le aree di intervento dello psicologo, alla formazione nei confronti del personale docente e del personale ATA. Alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4 del CCNL 2019-2021 comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, la formazione nei confronti del personale docente presenta profili di problematicità.
6. L'articolo 4 riporta che *“La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente al momento dell'immissione in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale”*. Occorre comprendere a quale docente si faccia riferimento tenuto conto che la retribuzione è differenziata per ordine e grado di scuola. Peraltro, l'incremento retributivo è affidato esclusivamente al rinnovo contrattuale, non già alla progressione di carriera come previsto per le altre figure professionali del comparto. Ciò evidenzia una palese mancanza di equità di trattamento.
7. Nell'articolo 5, oltre ai titoli di accesso, potrebbe prevedersi il riferimento, come titolo preferenziale, al *“pregresso lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate”*, suggerito dallo stesso CNOP nel Protocollo citato al punto 3.
8. L'articolo 6 affida a un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado. A nostro parere tale definizione deve essere affidata a una norma di rango primario quale un Regolamento (D.P.R.) o un decreto legislativo.
9. Manca, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, il riferimento all'inquadramento della figura dello psicologo nell'ottica di una *governance* territoriale dell'inclusione e del benessere a scuola quale opportuno ed efficace anello di congiunzione tra la scuola e i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali. A parere della scrivente Associazione, lo psicologo dovrebbe non solo affiancare e sostenere in prima persona studenti e personale scolastico, ma anche guidarli e accompagnarli verso altri servizi presenti sul territorio



(neuropsichiatria, disturbi evolutivi specifici, disturbi alimentari, disforia di genere, educazione all'affettività, prevenzione dipendenze etc.).

### **Proposta di legge A.C. 520**

1. Sull'articolo 2 si rimanda a quanto osservato al punto 7 della precedente proposta di legge. Va aggiunto che si riporta come con il medesimo decreto, pur interministeriale e a seguito di parere della Conferenza Stato-Regioni, si faccia riferimento alle *“modalità di funzionamento delle reti di scuole che gestiscono gli psicologi scolastici e il loro dimensionamento”*. Sfugge alla scrivente Associazione il senso dell'uso del termine *“dimensionamento”*. L'affidamento a reti di scuole, pur in coerenza con l'articolo 7 del D.P.R. n. 275/1999, sembrerebbe preconizzare una sorta di avvicendamento/spostamento delle figure professionali coinvolte. Aspetto che potrebbe essere da una parte funzionale all'efficacia degli interventi, dall'altra problematico nella gestione di detto personale da parte del dirigente scolastico a cui viene assegnata la figura in oggetto. Abbiamo peraltro esperienza di reti le cui scuole capofila non sono in grado di gestire in modo rapido ed efficace il servizio. Se poi la misura mirasse all'assegnazione del medesimo psicologo a più scuole, ciò ne inficerebbe gravemente la portata.
2. L'articolo 3 afferma che lo psicologo scolastico *“quando ciò è ritenuto necessario, può partecipare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori”*. È evidente come l'espressione *“quando ciò è ritenuto necessario”* si esponga ad alea normativa potenzialmente generativa di problemi/conflitti nella relazione con gli organi collegiali.
3. Sull'articolo 2, comma 4, lett. e) e f) si rimanda a quanto rappresentato al punto 4 della precedente proposta di legge.
4. Sull'articolo 2, comma 7 si rimanda a quanto osservato al punto 3 della precedente proposta di legge.
5. La proposta non chiarisce l'impegno orario dello psicologo né la sua assegnazione nella misura di una unità per ciascuna istituzione scolastica.
6. Anche in questa proposta non è presente quanto evidenziato al punto 8 della precedente.

### **Proposta di legge A.C. 1108**

1. L'articolo 1, comma 2 istituisce Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* erogato tramite uno sportello dedicato composto da un *team* multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità su specifiche aree di intervento. Tale proposta, al pari della proposta A.C. 520, affida a un decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, la definizione del numero dei componenti e il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate per ciascuna scuola *“adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento”*. Tenuto conto che la copertura finanziaria prevista è la medesima dell'A.C. 247, si osserva come con le medesime risorse in un caso si garantirebbe la presenza di uno psicologo per istituzione scolastica, nell'altro, un intero *team* di professionisti.
2. Il *team* opererebbe alle dirette dipendenze dell'USR di riferimento, in collaborazione con il dirigente scolastico e il Consiglio di istituto. Tuttavia, va ricordato che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994 (TU della scuola), ha poteri deliberanti, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, solo sulle *iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309*, non già su tutto l'articolato dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.



3. Alla luce di quanto affermato ai punti 8 e 6 relativi rispettivamente alla proposta di legge A.C. 247 e alla proposta di legge A.C. 520, molto interessante, a nostro parere, risulta il ruolo di raccordo del *team* là dove, all'articolo 1, comma 3, lett. *b*) è scritto che *“opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare situazioni familiari o di contesto che possano recare disagio allo studente”*.
4. Appare corretto il riferimento, all'articolo 1, comma 3, lett. *c*) al *“pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali”*.
5. Circa l'articolo 1, comma 4, lett. *b*), si rappresenta la criticità evidenziata al punto 4 relativo alla proposta di legge A.C. 247.
6. L'articolo 1, comma 5 rimanda a un decreto ministeriale anche l'inquadramento contrattuale dei componenti del *team*, rendendoli comunque personale sganciato dalle competenze datoriali del dirigente scolastico (dipendono dagli USR). Se da una parte ciò creerebbe una nuova costola operativa di tali Uffici, dall'altra potrebbe rendere meno concretamente efficace il rapporto con il dirigente e le singole realtà scolastiche.
7. Di rilievo appare il riferimento all'emanazione di Linee guida, come richiamate dall'articolo 3, comma 1.

### **Conclusioni**

La proposta più organica, opportunamente modificata e implementata come suggerito, ci appare la A.C. 247. Alcuni spunti interessanti provengono dall'A.C. 1108, come sopra evidenziato. Si auspica un rapido iter legislativo perché la disposizione trovi attuazione, con una rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate a regime.

Roma, 30 gennaio 2024